



## CONTRATTO ASSICURATIVO

### 1) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il rimborso delle spese sostenute dai soci di DOLOMITI EMERGENCY ONLUS come sotto precisato all'art. 3) che segue, durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche agonistica.

### 2) Somme individuali assicurate

Ciascuna persona è assicurata per € 15.000,00.= per il rimborso delle spese di soccorso, per anno assicurativo. Tale limite viene elevato ad € 20.000,00 per gli eventi occorsi all'estero, nell'ambito dei paesi dell'Europa geografica.

### 3) Rimborso delle spese di soccorso

1. La garanzia rimborso vale esclusivamente per le spese di intervento delle squadre di soccorso, dei mezzi di soccorso (compreso l'elicottero) e degli addetti al loro servizio, sopportate dagli assicurati, nei casi previsti dal successivo comma del presente articolo, indipendentemente dall'attività svolta dal socio al momento del sinistro e solo qualora l'intervento sia stato disposto dal servizio SUEM 118 della provincia di Belluno e/o da similari strutture di soccorso nazionali e/o di paesi dell'Europa Geografica. Per le persone non residenti in Italia, la copertura assicurativa è valida esclusivamente nel territorio italiano, escluse le spese per il rientro in patria.

Rientrano in garanzia i soccorsi:

- **per infortunio:** è infortunio l'incidente dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili con conseguente morte o invalidità permanente o inabilità temporanea;
- **per malattia:** è malattia l'alterazione dello stato di salute:
  - a) che compaia improvvisamente e che comporti il bisogno di aiuto;
  - b) che non poteva essere prevista;
  - c) che non sia causata da sconsideratezza in presenza di uno stato patologico in atto e noto all'Assicurato;
- **per stato di pericolo:** si trova in stato di pericolo l'Assicurato in pericolo di vita, anche presunto, o impossibilitato a sottrarsi da tale pericolo coi mezzi a sua disposizione sul posto.

2. Vengono rimborsate le spese sostenute dall'Assicurato e/o dagli eredi per: la ricerca, il soccorso, il recupero, il trasporto dell'Assicurato anche in caso di decesso effettuati con qualsiasi mezzo, compresi elicotteri di soccorso, al più vicino centro di cura attrezzato al caso ovvero ad un successivo centro di cura su prescrizione medica.

Fino alla concorrenza di € 2.700,00 per sinistro e per anno assicurativo, la Società rimborsa inoltre per ogni infortunio, le spese sostenute dall'Assicurato soccorso per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche;
- consulti;
- interventi chirurgici (compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
- assistenza medica ed infermieristica ed assistenza psicologica all'infortunato o a familiari delle vittime;
- cure;
- rette di degenza dell'Istituto di cura (esclusi bar, televisione, telefono);
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- cure termali ( escluse le spese alberghiere);
- gessatura;
- interventi di carattere estetico di chirurgia plastica o stomatologia o resi necessari da infortunio;
- applicazioni, senza intervento, di: protesi ortopediche, acustiche, vocali, ortodontiche (acquisto, manutenzione riparazione);
- cure dentarie.

Le spese di cui sopra sono indennizzabili esclusivamente se in stretta connessione con un evento che ha dato origine al rimborso delle spese di cui al punto 1) del presente articolo e sono rimborsate senza limiti di tempo se sostenute durante il periodo di ricovero; nel limite di 90 giorni, per ciascun periodo, se sostenute dopo il ricovero o dal giorno dell'infortunio che non abbia comportato degenza.

3. **Garanzia “amico fedele”** (valida solo se espressamente richiamata sulla tessera associativa ed è stato pagato il relativo premio). La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per le spese sostenute per il soccorso del cane assicurato che accompagna la persona soccorsa, sia in caso di soccorso prestato al socio, sia in caso di lesioni fisiche al solo cane e ciò comunque entro la somma stabilita all’art. 2) del presente contratto assicurativo.

Se si verifica quanto previsto al precedente capoverso, sono inoltre in garanzia le spese veterinarie per la cura del cane infortunato e necessarie per la cura dell’animale fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tali spese verranno riconosciute dietro presentazione da parte dell’avente diritto delle relative fatture e notule, previa detrazione di una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e solo a condizione che l’animale non venga poi abbattuto in conseguenza dell’infortunio.

**4) Franchigia**

In caso di sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà le spese sostenute, previa detrazione di una franchigia del 10%

**5) Validità della garanzia assicurativa**

La copertura assicurativa sarà operativa dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento della quota associativa e cesserà automaticamente alla scadenza del contratto (al 31/12 dell’anno in corso per le sottoscrizioni effettuate entro il 31/08 dell’anno stesso e al 31/12 dell’anno successivo per le sottoscrizioni effettuate dopo il 01/09, con ulteriore proroga in entrambi i casi al 15.01).

**6) Denuncia di sinistro**

La comunicazione del sinistro deve essere effettuata a DOLOMITI EMERGENCY ONLUS, con allegato il verbale di intervento dell’organizzazione di soccorso attivata da cui risulti anche il nome dell’assicurato e la copia della ricevuta attestante l’avvenuto tesseramento dell’infortunato per l’anno in corso. Inoltre dovrà essere fornita copia di eventuale altra polizza stipulata dall’Assicurato in forma privata o collettiva per gli stessi rischi, in quanto la presente polizza vale in II° rischio rispetto ad altre polizze stipulate per gli stessi rischi ed eventualmente in eccedenza alle stesse.

Restano a carico dell’assicurato l’inoltro della documentazione probante l’avvenuto pagamento delle spese sostenute relative al soccorso per ricevere l’eventuale rimborso.

**7) Limiti di età**

Non vengono posti limiti di età.

**APPENDICE PER GUIDE ALPINE**

Premesso che le guide alpine patentate sono assicurate per gli stessi rischi da proprie coperture assicurative, sia individuali che collettive, pertanto, in qualità di associati a DOLOMITI EMERGENCY ONLUS, la presente garanzia viene prestata esclusivamente in forma integrativa; vale a dire che DOLOMITI EMERGENCY ONLUS risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza di rischio e fino a concorrenza dei massimali indicati nel presente contratto, senza applicazione della franchigia pattuita all’art. 4).

Pertanto in sede di denuncia del sinistro, oltre a quanto già indicato all’art. 6), dovrà essere fornita anche copia della denuncia effettuata dal danneggiato alle Compagnie suddette per il recupero del danno subito, nonchè, successivamente, copia dell’eventuale liquidazione ricevuta.

In caso di rifiuto all’indennizzo da parte della polizza di I° rischio, l’indennizzo sarà dovuto come stabilito dalla presente polizza con applicazione della franchigia pattuita all’art. 4).

DOLOMITI EMERGENCY ONLUS

*Il Presidente*



Orario di apertura uffici: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30, pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00

**Sede amministrativa: presso Ospedale Civile S. Martino - Viale Europa, 22 - 32100 Belluno (BL)**

**tel e fax: 0437-937062 - e-mail: info@dolomitiemergency.it**

Associazione Onlus costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 1997

[www.dolomitiemergency.it](http://www.dolomitiemergency.it)